



Regione Trentino Alto Adige
Provincia Autonoma di Trento

Comune di Vermiglio

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE

STATO DEL DOCUMENTO

SOGGETTI		RAGIONE SOCIALE	LOGO
Committente COMUNE VERMIGLIO	DI	COMUNE DI VERMIGLIO Piazza Giovanni XXIII, 1 Telefono 0463-758137 Fax 0463-758094 tecnicocvermiglio@yahoo.it	
STATO DOCUMENTO	MOTIVO	DATA	
Rev.00	Emissione Documento	NOVEMBRE-08	

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI, RIPRODURRE, COPIARE E/O UTILIZZARE TUTTO O IN PARTE QUESTO DOCUMENTO SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEGLI AUTORI E DEL PROPRIETARIO (Legge 22.04.1941, n° 633 - Art. 2575 e segg. C.C.)

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	1
1.1	PREMESSA	1
1.2	OBIETTIVI.....	1
1.3	METODOLOGIA APPLICATA.....	2
1.4	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2	IL TERRITORIO COMUNALE	4
3	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	7
3.1	PREMESSA	7
3.2	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE (CLASSE I)	7
3.3	AREE AD USO PREVALENTEMENTE AD USO RESIDENZIALE (CLASSE II)	7
3.4	AREE DI TIPO MISTO (CLASSE III).....	8
3.5	AREE AD INTENSA ATTIVITA' (CLASSE IV)	8
3.6	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI (CLASSE V)	8
3.7	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (CLASSE VI).....	8
3.8	INFRASTRUTTURE VIARIE	8
3.9	FASCE DI TRANSIZIONE.....	9
3.10	AREE SCIISTICHE.....	9
4	ALLEGATI	9

PROFESSIONISTI CHE HANNO COLLABORATO

Nome Cognome	Specializzazione	Attività
Luca Laffi	Tecnico competente in acustica	Elaborazione documento
Ing. Dallapiccola Christian		Elaborazione cartografia

Rif.

Dott. Luca Laffi

(tecnico competente in
acustica)

CET

soc. coop.

Sponda Trentina, n.18 38014 (TN)

WEB www.cet.coop

Tel. 0461 24 23 66

Fax. 0461 24 23 55



1 INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

La zonizzazione acustica è una classificazione del territorio che consiste nell'assegnazione di porzioni omogenee di territorio ad una classe acustica di appartenenza. Per la redazione del piano di zonizzazione acustica di primaria importanza è l'analisi a scopo conoscitivo dei programmi comunali al fine di verificare la corrispondenza tra le destinazioni d'uso effettive. L'obiettivo della zonizzazione acustica è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

L'articolazione in zone acustiche del territorio comunale, così come definita in sede normativa, richiede, infatti, una conoscenza puntuale sia delle destinazioni d'uso attuali del territorio che delle previsioni degli strumenti urbanistici. Per conseguire tale obiettivo si è resa necessaria una analisi delle definizioni delle diverse categorie d'uso del suolo al fine di individuare, ove possibile, una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del DPCM 14/11/1997, tale operazione è stata svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

1.2 OBIETTIVI

La zonizzazione acustica è il punto di partenza per interventi di prevenzione e risanamento dell'inquinamento acustico. Essa è redatta con lo scopo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate acusticamente e nel contempo di permettere il risanamento di quelle zone ove sono riscontrabili livelli di rumorosità che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente. La suddivisione del territorio in classi acustiche risulta pertanto un indispensabile strumento di pianificazione ai fini della tutela dall'inquinamento acustico delle nuove aree di sviluppo. Contestualmente la zonizzazione acustica è di importanza rilevante per tutti i soggetti titolari di sorgenti fisse (imprese, esercizi pubblici ecc.) presenti sul territorio, che possono conoscere i valori massimi di emissione da rispettare al fine di progettare correttamente, qualora ne sia il caso, gli interventi di bonifica atti a conseguire gli obiettivi prefissati e le nuove eventuali attività di sviluppo. Per emissione si intende il suono emesso da ogni singola sorgente mentre l'immissione è da intendersi come pressione sonora relativa a tutte le sorgenti. Allo stesso modo, la zonizzazione acustica costituisce un punto di riferimento per la gestione delle cosiddette situazioni critiche (immissioni moleste) che dovessero incidere negativamente sulla vita quotidiana di qualsiasi cittadino. Essa, infatti, stabilendo i parametri ambientalmente accettabili dal punto di vista acustico, sancisce a tutti gli effetti anche il contenuto tecnico della norma per la vera valutazione del disturbo (criterio differenziale ecc.), divenendo lo strumento tecnico per chiunque al fine di difendere un proprio diritto acquisito alla quiete e al riposo.

Il Piano della zonizzazione acustica diviene pertanto, a tutti gli effetti, uno strumento della programmazione territoriale, attraverso il quale verificare e governare lo stato di fatto e prevedere la compatibilità di futuri interventi sul territorio.

I limiti di zona hanno sinteticamente i seguenti scopi:

- costituire un riferimento preciso da rispettare per tutte le sorgenti sonore esistenti;
- garantire la protezione di zone poco rumorose;
- promuovere il risanamento di situazioni eccessivamente rumorose;
- costituire un parametro di riferimento per la progettazione di nuove aree di sviluppo urbanistico.

1.3 METODOLOGIA APPLICATA

Il lavoro è stato svolto sviluppando tre macrofasi di progetto, ossia:

- 1) raccolta di dati e documenti disponibili e analisi dei caratteri prevalenti e delle peculiarità del territorio su cui intervenire;
- 2) rilevazione dello stato di fatto con evidenza dei punti critici;
- 3) sintesi di tutti i dati raccolti e conclusioni convergenti in un primo disegno di zonizzazione.

Sulla scorta dei documenti disponibili e dell'analisi del territorio, di concerto con l'Amministrazione comunale, è stata sviluppata un'analisi dei punti critici territoriali in essere. lavoro di raccolta dati, analisi e sintesi del documento si è svolto comprendendo in particolare:

- a) raccolta e analisi della documentazione esistente;
- b) sopralluoghi tecnico-conoscitivi effettuati sul territorio comunale;
- c) verifica dei principali assi di comunicazione;
- d) prima individuazione delle classi I, V, VI;
- e) individuazione delle Classi II, III, IV ;
- f) analisi di eventuali problemi in fase di assegnazione di determinate classi;
- g) verifica dei risultati e proposta di zonizzazione;
- h) redazione delle Norme tecniche di attuazione del Piano. (REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO)

Se necessario sono stati eseguiti rilievi fonometrici in quanto in prossimità delle zone abitate o di altri recettori, non sono presenti elementi che potrebbero costituire criticità per la definizione della zonizzazione acustica.

1.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 12 del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110 Leg. afferma che i comuni sono tenuti a provvedere alla zonizzazione acustica del territorio di propria competenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n.447; lo stesso articolo prevede inoltre che la zonizzazione acustica possa essere definita dal piano regolatore generale o dalle relative varianti.

L'art. 4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 demanda alle regioni la definizione, con legge, dei criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) della stessa legge, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'art. 2 comma 1 lettera h. La suddetta legge n.447 prevede da parte dei comuni nel caso del superamento dei valori di attenzione definiti all'art. 2 comma 1 lettera g, la predisposizione di piani di risanamento (art. 7).

Fino all'emanazione dei regolamenti e delle disposizioni della legge n.447/1995 vengono applicate le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Di seguito si riportano le normative statali e provinciali di riferimento.

Codice penale RD 1398 del 19/10/1930 - Art. 659	Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone
Codice civile RD 262 del 16/03/1942 - Art. 262 -	Immissioni
DPR 30 marzo 2004 n.142	Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n.447
DPCM 14 novembre 1997	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
D.M. 11 dicembre 1996	Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
Legge 26 ottobre 1995 n.447	Legge quadro sull'inquinamento acustico
Deliberazione Giunta Provinciale di Trento 11 dicembre 1998 n. 14002	Criteri e modalità di corrispondenza e di adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 1991 n.6, alle zonizzazioni acustiche di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico
Legge Provinciale 11 settembre 1998 n.10	Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998
DPGP 26 novembre 1998 n.38-110/Leg.	Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n.10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
DPGP 4 agosto 1992 n.12/65/Leg. e ss.mm.	Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991 n.6: Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico

2 IL TERRITORIO COMUNALE

L'alta Valle di Sole, di cui Vermiglio è l'estremo lembo occidentale, è stata colonizzata in età preistorica da popolazioni di cacciatori stagionali poi stabilitesi definitivamente su questo territorio. Testimonianze archeologiche e storiche attestano l'appartenenza di queste valli alle culture centro-alpine che si sono succedute nel corso dei due millenni prima di Cristo e poi romanizzate. Le piccole comunità di montagna si organizzavano in forma autartica cercando di vivere con ciò che il territorio poteva offrire e limitando le importazioni a pochissimi generi introvabili nella zona. Questa organizzazione sociale ed economica viene codificata in epoca medioevale e rinascimentale dalle «Carte di regola», veri e propri statuti amministrativi che le comunità adottavano per forme di autogestione del territorio nei limiti imposti dall'autorità del Principe-vescovo di Trento; con queste leggi erano disciplinate tutte le possibili attività economiche di tipo agricolo e silvo-pastorale. Il territorio coperto di vegetazione, quindi sfruttabile per quelle attività economiche, era controllato fino all'ultimo metro e in ogni sua possibile produzione. Queste norme erano valide solo all'interno della comunità e si applicavano in modo più restrittivo ai forestieri che vi soggiornavano. Sembra contraddire questo tipo di organizzazione amministrativa la grande mobilità degli uomini di questa valle. L'emigrazione stagionale maschile fu molto forte dal medioevo al secolo scorso. Molto accentuata fu anche l'immigrazione dalle vicine valli lombarde, indotta dall'estrazione del ferro dal monte Boai. Per secoli le genti vermigliane affiancarono al lavoro di contadini quello di minatori; l'attività estrattiva in questa zona venne definitivamente abbandonata solo negli anni cinquanta.

La collocazione geografica del paese ne ha fatto un naturale luogo di transito e di collegamento con la Lombardia. Il Passo Tonale (1880 s.l.m.) spartiacque fra la Val di Sole e la Val Camonica è sempre stato privilegiato nei traffici commerciali e nelle comunicazioni fra le due regioni. Risale al 1127 l'Ospizio S. Bartolomeo al Tonale, fatto costruire da un nobile vermigliano per offrire alloggio e ristoro ai viandanti e ai mercanti che si trovavano a valicare il Tonale. Leggende dicono che transitarono per il Passo le armate di Carlo Magno e di Federico Barbarossa. La guerra dei trent'anni, la guerra di successione spagnola, le guerre napoleoniche, le guerre d'indipendenza e la prima guerra mondiale interessarono il nostro valico, confermando la sua importanza strategica. Il comando supremo austriaco, dopo che nel 1848 e nel 1859 corpi franchi mazziniani erano penetrati in Val di Sole dal Tonale con relativa facilità, progettò la fortificazione della zona. Nel 1860 iniziò la costruzione di Forte Strino (recentemente ristrutturato e trasformato in museo) al quale nei decenni successivi si aggiunsero in altri punti strategici della Valle, Forte Velon, Forte Presanella, Forte Saccarana e Forte Mero. Alla vigilia della Grande Guerra il passo era sbarrato da un sistema di forti situati «a tenaglia» sui due fianchi della Valle. La validità di quest'opera di difesa sarà confermata dal bilancio dei tre anni di guerra quassù combattuti: gli alpini entrarono in Val di Sole solo con l'armistizio. Nell'estate del 1864 varcò il Tonale il leggendario esploratore inglese Douglas William Freshfield, diretto a realizzare la prima salita sulla cima Presanella. Contemporaneamente stava organizzando una spedizione alla stessa vetta, però dal versante opposto il tenente dell'esercito austroungarico Julius Payer. Non fu poca la sua amarezza nel trovare sulla cima i segni e il messaggio del passaggio di Freshfield solo due giorni prima. Queste imprese alpinistiche crearono l'embrione della fortuna turistica di questa zona, sopraggiunta in forma industriale un secolo dopo. L'entrata in guerra del Regno d'Italia nel '15 riportò i combattenti su questo confine. A differenza delle precedenti, in questa guerra i combattimenti non si concentrarono sul valico ma si allargarono a macchia d'olio sulle cime circostanti, in osservanza a quella regola tattica, non sempre efficace come si credeva, che imponeva di impadronirsi delle alture prima di avanzare nel fondovalle. Torrione Albiolo, Castellaccio, cima Presena, cima Lago Scuro, cima Zigolon (ribattezzata dagli alpini «sgualdrina» perché passava continuamente dalle loro mani a quelle degli austriaci), cima Busazza, Monticelli, nomi che si scolpirono nell'immaginario popolare per le battaglie lassù combattute che i giornali e la propaganda celebravano trasformando le azioni disperate di contadini-soldati in gesta di eroismo patriottico. Gli scontri a quote che sfioravano o superavano i 3000 metri, erano simili ai duelli fra gentiluomini e poco avevano in comune con le carneficine di massa che insanguinavano il Carso; non mancarono nemmeno momenti di spirito cavalleresco e di solidarietà fra alpini e kaiserjaeger "poiché - scrive Mario Isnenghi - il fondo umano comune, la struttura militare e il tipo di guerra si estendono e sono comuni ai momentanei nemici, e la guerra - destoricizzata e apolitica dell'una e dell'altra parte - si combatte senza odio e senza speranza, come mestiere, prosecuzione della vita, che è per tutti fatica e soggezione alla sorte. "Come in tutte le guerre, pesante fu il tributo imposto ai civili; la militarizzazione del territorio, le azioni di guerra e la



povertà della popolazione determinò l'evacuazione forzata e totale dei vermigliani. Furono deportati a Mitterndorf, vicino a Vienna, dove era stato costruito un campo profughi per gli sfollati trentini. Le precarie condizioni igieniche, sanitarie e alimentari favorirono il dilagare di malattie infettive. Per la drammaticità delle loro condizioni i profughi vermigliani furono lasciati tornare in Trentino (non a Vermiglio) nel 1917- Poterono rientrare in paese solo a guerra finita. Incendi, bombardamenti e saccheggi avevano ridotto l'abitato a uno scheletro: alle miserie della guerra seguivano quelle di una ricostruzione lunga e faticosa.

La Grande Guerra portò sul Passo del Tonale e sul ghiacciaio Presena un'antropizzazione fino ad allora impensata: la vita e l'attività umana durante il periodo invernale. Alpini e kaiserjaeger, oltre a lasciare per primi sulle nevi di queste montagne le tracce degli sci, lasciarono sentieri, mulattiere, gallerie, strade camionabili, teleferiche, funivie, baracche e fortificazioni. Esempi concreti di come si poteva portare e far vivere centinaia di persone in alta montagna. Il turismo di massa aveva le sue radici. Non fu un caso se molti presidi bellici d'alta quota diventarono poi rinomate stazioni turistiche. Nei decenni immediatamente successivi alla guerra fu dapprima un turismo celebrativo, quello delle associazioni di ex combattenti, per poi diventare un turismo che investiva sempre più larghi strati di popolazione. La seconda guerra mondiale interruppe questo sviluppo che riprese negli anni cinquanta per diventare industria negli anni sessanta e rivoluzionare l'assetto economico di questa valle. Sebbene in forma diversa, proseguiva il millenario rapporto fra uomo e montagna.

Vermiglio è il comune che ha come frazione staccata il Passo del Tonale che segna il confine con la Lombardia. Vi è situato il monumento ai caduti della prima guerra mondiale. Infatti fino al 1918 il Passo del Tonale era il confine di stato tra Austria ed Italia.

Il centro principale è formato da tre frazioni: Pizzano, la più grande, Fraviano e Cortina, che sono oggi difficilmente distinguibili e formano in pratica un unico centro abitato. Ad ovest del paese si estende una vallata lunga circa 3 km, ampia e verde per i prati coltivati, percorsa dal torrente Vermigliana, che a valle di Vermiglio confluisce nel torrente Noce, per poi proseguire la sua corsa fino al fiume Adige.

Al confine tra la Lombardia ed il Trentino, il Passo Tonale è un anfiteatro naturale che delimita la Val di Sole dalla Vallecamonica, aperto al sole e panoramico, che si spiega dai 1884 metri ai 3100 metri di quota fra i gruppi dell'Ortles-Cevedale e dell'Adamello-Presanella. Stazione turistica invernale ed estiva ai piedi del Ghiacciaio Presena (m. 3000) offre la possibilità di sciare quasi tutto l'anno con i suoi 100 Km di piste servite da moderni e veloci impianti di risalita. Al Passo Tonale, (m. 1883) troviamo piste adatte sia ai principianti che agli esperti dello sci.

Le piste del Passo Tonale sono collegato con quelle di Ponte di Legno in alta Vallecamonica e quindi con quelle di Temù che scorrono in mezzo agli abeti e sono più adatte agli sciatori con esperienza.

Il Passo Tonale è una delle prime stazioni turistiche dell'arco alpino ad aprire gli impianti e una delle ultime a chiuderli.

D'estate è punto di partenza per passeggiate ed escursioni in mountain bike nel gruppo Adamello-Presanella e Ortles-Cevedale.

Nella tabella seguente è riportato l'andamento demografico di Vermiglio.

Popolazione residente 1921-2001 e 2007

anno	Popolazione
1921	1.768
1931	1.980
1936	2.020
1951	2.157
1961	2.073
1971	1.856
1981	1.709
1991	1.743
2001	1.856
2007	1.901



Come detto precedentemente Vermiglio, ma soprattutto la frazione del Passo del tonale è caratterizzata da una forte presenza turistica, in particolare nelle tabelle seguenti sono riportati il numero di alberghi e delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Strutture ricettive (2007)
Comune di Vermiglio - Turismo

Anno	Stelle	Numero alberghi	Numero letti
2007	1	1	18
2007	2	3	97
2007	3	24	1.648
2007	4	1	219

Anno	Descrizione struttura	Numero strutture	Numero letti
2007	Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast	3	76
2007	Rifugi	2	67
2007	Colonie e campeggi mobili	17	1.465
2007	Agritur e agricampeggi	1	13
2007	Alloggi privati	154	559
2007	Seconde case	834	2.918

Risultano insistere sul territorio del comune 40 attività industriali con 111 addetti pari al 19,93% della forza lavoro occupata, 36 attività di servizio con 70 addetti pari al 12,57% della forza lavoro occupata, altre 99 attività di servizio con 319 addetti pari al 57,27% della forza lavoro occupata e 23 attività amministrative con 57 addetti pari al 10,23% della forza lavoro occupata.

Risultano occupati complessivamente 557 individui, pari al 30,01% del numero complessivo di abitanti del comune.

3 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

3.1 PREMESSA

Di seguito si riporta la classificazione del territorio comunale di Vermiglio, le aree competenti ad ogni classe sono rappresentate graficamente nelle tavole allegate al presente piano (allegato I); per le definizioni delle classi secondo la vigente normativa, si rimanda all'art. 2 delle norme di attuazione del presente Piano.

Per quanto riguarda i limiti di emissione ed immissione equivalente competenti a ciascuna classe acustica di riferimento nei periodi notturno e diurno si rimanda alle norme di attuazione del presente piano.

3.2 AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE (CLASSE I)

Per aree particolarmente protette si intendono quelle zone in cui la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione ovvero: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di culto, ecc.

A questa categoria sono iscrivibili anche le aree di territorio naturale, ove è scarsa o assente la presenza antropica, ma vulnerabili per la presenza di fauna particolare come ad esempio nel Parco Naturale, nei Biotopi e SIC. Del territorio comunale sono qualificabili come aree particolarmente protette quelle individuate dal Piano Urbanistico Provinciale, ovvero quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

I pascoli e le malghe sono situati ad alta quota. Vengono utilizzati ancora oggi ma in misura minore per l'allevamento del bestiame. La pratica dell'alpeggio, cioè l'utilizzo di prati e pascoli a diverse altitudini, fa parte della cultura e tradizione contadina. Oltre alle malghe il territorio di montagna è caratterizzato dalla presenza di baite comunemente chiamate cà da mont, piccole case che venivano utilizzate dai contadini per la sosta temporanea in quota. Ampie porzioni del vasto territorio comunale di Vermiglio ricadono nel Parco Adamello-Brenta e nel Parco naturale dello Stelvio.

3.3 AREE AD USO PREVALENTEMENTE AD USO RESIDENZIALE (CLASSE II)

Le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale sono quelle aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Le aree del territorio comunale di Vermiglio corrispondenti ai requisiti sopra riportati sono quelle relative alla porzione di centro abitato maggiormente distanti dalla strada e quindi maggiormente distanti dalle attività di servizio e di intrattenimento. Sono inoltre inserite in questa categoria le zone del territorio caratterizzate da antichi edificati con un certo grado di agglomerazione (gruppi di case) ove è probabile che per il mantenimento delle pertinenze vengano utilizzati saltuariamente mezzi motorizzati.

Sono inserite in questa classe le aree agricole dove il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole sono ritenuti di interesse primario a tutela e a salvaguardia del suolo agricolo.

3.4 AREE DI TIPO MISTO (CLASSE III)

Rientrano in questa tipologia le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali ed aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici ovvero:

- a) le aree del centro abitato principale in questa area sono localizzate le attività di servizio;
- b) aree caratterizzate dalla presenza di complessi turistici (alberghi, ecc.);
- c) le zone a ridosso di aree commerciali e/o artigianali interessate da flusso veicolare di accesso a tali aree;

3.5 AREE AD INTENSA ATTIVITA' (CLASSE IV)

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree con limitata presenza di piccole industrie. Nel Comune di Vermiglio con tali caratteristiche sono state individuate le aree artigianali/commerciali.

3.6 AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI (CLASSE V)

Questo tipo di aree hanno sono prevalentemente destinate allo svolgimento di attività produttive industriali, tuttavia si rileva la presenza di abitazioni, seppur minoritaria rispetto alla densità di attività produttive. A Vermiglio non sono state individuate aree con caratteristiche simili.

3.7 AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (CLASSE VI)

Possono essere considerate rientranti in questa categoria tutte le aree destinate attualmente od in futuro in modo esclusivo ad attività industriali e quindi prive di insediamenti abitativi. Nel Comune di Vermiglio è stata individuata un'area con caratteristiche simili quella dove è collocato il depuratore di Passo Tonale.

3.8 INFRASTRUTTURE VIARIE

Il territorio del Vermiglio è attraversato dalla seguenti strade:

- a) SS 42 del Tonale e della Mendola;

Costituisce l'asse principale e di concerto con le definizioni del DPR n.142 del 30 marzo 2004 si può asseverare ad una strada di classe Cb. Oltre a questa strada il territorio è caratterizzato dalla rete di strade locali ad uso prevalentemente interno, viste le caratteristiche costruttive e gli usi delle stesse di concerto con le definizioni del DPR n.142 del 30 marzo 2004, sono definibili come strade locali (classe F)..

Tutte le altre strade del territorio, ovvero le strade di accesso alle abitazioni e quelle di collegamento con gli agglomerati periferici nonché con le case da monte e i fondi agricoli, sono definite, di concerto con quanto previsto dal DPR n.142 del 30 marzo 2004, come strade locali (classe F).

Per le strade definite come locali (categoria F), non sono evidenziate in cartografia le linee di demarcazione delle fasce di pertinenza acustica, intendendosi qui applicate delle fasce di ampiezza pari a 30 metri dal ciglio stradale ed i limiti previsti dalle tabelle riportate nelle norme tecniche.

Le fasce di pertinenza acustica non costituiscono elementi della zonizzazione acustica del territorio, ma sono delle zone nastriformi che seguono il tragitto stradale e si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri riportati, andando a costituire in pratica delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal

traffico stradale sulla viabilità interessata. Queste esenzioni sono da ritenersi applicabili rispetto al limite di zona locale individuato dalla classe di appartenenza dell'area territoriale con cui la suddetta viabilità interferisce, limitatamente al traffico veicolare pertanto non sono applicabili all'insieme di tutte le altre sorgenti extraveicolari che dovranno rispettare i limiti imposti per la classe di appartenenza. La posizione e l'estensione spaziale delle fasce di pertinenza acustica individuate sono riportate in allegato I.

3.9 FASCE DI TRANSIZIONE

Nel caso in cui ci fosse il contatto fra aree che differiscono per più di una classe acustica e qualora tale accostamento non sia giustificato dalla presenza di discontinuità naturali (argini, crinali, ecc.) o artificiali che riducano la propagazione del rumore, è possibile procedere all'inserimento di opportune fasce di transizione (zona franca-area di decadimento del rumore). Sono state definite fasce di transizione, o di attenuazione, di appropriata dimensione interposte fra zone di classi acustiche aventi differenze di limiti di pressione sonora eccedenti i 5 dB, in particolare è stata definita una fascia intorno all'area dedicata al Depuratore. Le fasce di transizione hanno una larghezza tale da garantire l'attenuazione da una classe all'altra fra le aree confinanti.

3.10 AREE SCIISTICHE

Le aree sciistiche hanno caratteristiche tali da non trovare una diretta corrispondenza con le classificazioni acustiche proposte dalla normativa vigente. Durante il periodo invernale la presenza di impianti speciali come cannoni per l'innevamento, battipista, pompe, torri di raffreddamento conferiscono alle aree sciabili delle caratteristiche assimilabili ad aree esclusivamente industriali, per lo più le attività sono concentrate durante il periodo notturno. Durante il periodo estivo gli impianti in funzione sono solo quelli di risalita mentre in primavera ed in autunno nessuna attività è presente in tali aree. A causa di questa periodicità e peculiarità le aree sciabili sono escluse dalla presenza classificazione acustica. Nel REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO sono definiti limiti di accettabilità e modalità di gestione dell'inquinamento acustico nelle aree sciistiche individuate dai Piani Comunali.

4 ALLEGATI

Gli allegati di seguito elencati sono facenti parte integrante del presente piano della zonizzazione.

- ALLEGATO 1 TAVOLE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO
- ALLEGATO 2 CERTIFICATO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
- ALLEGATO 3 REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO (Norme tecniche)

ALLEGATO III



Regione Trentino Alto Adige
Provincia Autonoma di Trento

Comune di Vermiglio

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

STATO DEL DOCUMENTO

SOGGETTI	RAGIONE SOCIALE	LOGO
Committente COMUNE VERMIGLIO	COMUNE DI VERMIGLIO DI Piazza Giovanni XXIII, 1 Telefono 0463-758137 Fax 0463-758094	
STATO DOCUMENTO	MOTIVO	DATA
Rev.00	Emissione Documento	NOVEMBRE-08

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI, RIPRODURRE, COPIARE E/O UTILIZZARE TUTTO O IN PARTE QUESTO DOCUMENTO SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEGLI AUTORI E DEL PROPRIETARIO (Legge 22.04.1941, n° 633 - Art. 2575 e segg. C.C.)



SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art.1 – Scopo e campo di applicazione	1
Art.2 – Definizioni e riferimenti normativi	2
Art.3 - Zonizzazione acustica del territorio comunale	9
Art.4 – Competenze dell'Amministrazione Comunale	10
Art.5 – Deroghe per attività temporanee.....	10
TITOLO II: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	11
Art.6 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili	11
Art.7 – Manifestazioni musicali e ricreative all'aperto	12
Art.8 – Discoteche, sale da ballo e similari e tutte le strutture destinate allo spettacolo.....	14
Art.9 – Altre attività	15
TITOLO III: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E IMPIANTI A CICLO CONTINUO	17
Art.10 – Requisiti acustici passivi degli edifici e sorgenti sonore	17
Art.11 – Impianti a Ciclo produttivo Continuo	17
TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI	18
Art.12 – Procedure per l'adozione della classificazione	18
Art.13 – Ordinanze contingibili ed urgenti	18
Art.14 – Sanzioni	18
Art.15 – Validità del Piano	18

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico secondo quanto previsto dall'art. 6, punto 2 della legge 447/95. Il presente regolamento si pone l'obiettivo di rendere chiare e applicabili le competenze che le disposizioni di legge vigenti assegnano alle Amministrazioni Comunali.

Il regolamento si applica:

- al rumore prodotto da sorgenti fisse e mobili, così come definite dall'art. 2 della legge 447/95, presenti in ambiente esterno;
- al rumore prodotto da sorgenti fisse e mobili, così come definite dall'art. 2 della legge 447/95, presenti in ambiente interno ed esterno connesse all'esercizio di attività produttive, commerciali, professionali e ricreative;
- al rumore prodotto da attività temporanee svolte in luogo aperto al pubblico che diano luogo ad emissioni ed immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997. Tali attività sono: cantieri edili, manifestazioni popolari, manifestazioni musicali, luna park, altre attività a carattere temporaneo.

Il regolamento non si applica a:

1) fonti di rumore che recano disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale;

2) rumorosità prodotta da:

- attività e comportamenti non direttamente connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- servizi e impianti fissi dell'edificio ad uso comune, limitatamente alle immissioni prodotte all'interno dello stesso;
- servizi e impianti tecnici fissi dell'edificio, ad uso privato, quando le loro emissioni non compromettono la qualità dell'ambiente ma esclusivamente i diritti di terzi;
- sorgenti con emissioni sonore occasionali, non ripetibili, prevedibili e riproducibili;
- funzionamento di elettrodomestici e impianti elettroacustici inseriti in edifici di civile abitazione o servizi;
- attività musicali non professionali;
- calpestio, conversazioni;
- campane.

3) in tutti i casi in cui siano applicabili le norme contenute nei regolamenti condominiali.

ART.2 – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Descrizione della Classi acustiche come definite dal DPCM 01/03/91, L.447/95 e DPCM 14/11/97.

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree per le quali la quiete rappresenta un elemento fondamentale, aree scolastiche, aree ospedaliere, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Risultano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali o con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie: le aree portuali con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsa densità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Valori dei Limiti massimi del livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento - Leq in dB(A) applicati alle sei classi di riferimento.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 2 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 3 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI DI QUALITÀ - Leq in dB(A) (art. 7 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB(A) durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00); 3 dB(A) durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

Per quanto riguarda le definizioni degli elementi infrastrutturali costituenti la viabilità vale quanto definito dal DPR 30 marzo 2004 n.142 e all'art.2 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; in particolare si intende:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis. Itinerario ciclopeditone: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.



Fasce di pertinenza acustica per tipo di strada e limite di emissione per strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (Secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 – norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ^(*) , ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- Autostrada		250	50	40	65	55
B – Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	(**)	(**)	(**)	(**)
F – locale		30	(**)	(**)	(**)	(**)

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

(**) Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge n. 447 del 1995



Fasce di pertinenza acustica per tipo di strada e limite di emissione per strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (Secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole^(*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e di tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	(**)	(**)	(**)	(**)
F – locale		30	(**)	(**)	(**)	(**)

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

(**) Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge n. 447 del 1995

In conformità alla L. 447/95, al DPCM 01/03/91 e al DPCM 14/11/97 vengono assunte le seguenti definizioni.

Rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute pubblica, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive (per i quali resta ferma la disciplina sulla sicurezza ed igiene del lavoro salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono attività produttive).

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.

Valori limite di emissione: il rumore massimo di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità del ricettore.

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute o per l'ambiente.

Valori di qualità: i valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/1995.

Livello di rumore residuo (L_r): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità previste per la misura del rumore ambientale

Livello di rumore ambientale (L_a): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \cdot \log \left(\frac{p}{p_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurato in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A): è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione seguente:

$$L_{eq(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC n.651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $L_{eq(A),T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello differenziale di rumore (L_D): differenza tra il livello $L_{eq}(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo ($L_D = L_A - L_R$)

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano udibili e strumentalmente rilevabili.

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo a lungo termine (T_L): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

Tempo di riferimento (T_R): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

Tempo di osservazione (T_o): è un periodo di tempo compreso nel T_R nel quale si verificano le condizioni di misura che si intendono valutare.

Tempo di misura (T_m): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura pari o minori al tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livelli statistici cumulativi (L_n): sono i livelli superati per una certa percentuale di tempo durante il periodo di misurazione.

ART.3 - ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee corrispondenti alle classi acustiche del precedente paragrafo e riportate nelle tavole planimetriche.

Coerentemente con quanto previsto dagli art.4 lettera a) della L.447/95 e art.2 c.2 del DPCM 01/03/91, si è assunto come criterio di riferimento ai fini della zonizzazione acustica, che zone confinanti, anche appartenenti a comuni limitrofi, non possano assumere limiti assoluti che differiscano più di 5 dB(A).

ART.4 – COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli artt.6 e 14 della L. 447/95:

1. la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
2. il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
3. l'adozione, ai sensi dell'art.7 della L. 447/95, dove necessario, dei "Piani di risanamento";
4. il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e di nulla osta all'esercizio;
5. la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 285 del 30/04/92;
6. il rilascio dell'autorizzazione anche in deroga ai limiti stabiliti per attività di carattere temporaneo quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi nonché alle attività che si svolgono su aree precisate da destinarsi a spettacoli temporanei, ovvero mobili.

ART.5 – DEROGHE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Ai sensi dell'art.1 c.4 del DPCM 01/03/91 e art.6 c.1 lettera h) della L.447/95, il Sindaco è competente al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile. Si tratta di attività quali, ad es., cantieri edili, circhi, luna park, manifestazioni sportive e ricreative, concerti all'aperto, discoteche estive all'aperto, mercatini ambulanti, impianti di risalita e gestione piste, ecc. Per tali attività possono essere derogati e superati i valori limite di immissione fissati dalla zonizzazione acustica. Il Sindaco può prescrivere accorgimenti al fine di limitare il rumore. Il Sindaco può altresì ordinare limitazioni d'orario. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995, il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel rilascio delle autorizzazioni il comune deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

3. Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Le prescrizioni devono essere parte integrante dell'autorizzazione. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere corredata dall'indicazione dell'ubicazione dell'attività rumorosa, dalla sua durata, dall'elenco dei macchinari utilizzati e la loro conformità al D.M.

588/87, dall'elenco delle sorgenti sonore, dalla descrizione dell'attività svolta e dagli accorgimenti tecnici ed organizzativi messi in atto per minimizzare le emissioni rumorose. In talune particolari situazioni, su richiesta del Sindaco potrà essere altresì richiesta una previsione di impatto acustico. Le modalità di disciplina e controllo delle attività temporanee sopra elencate sono di seguito riportate per tipologia di attività.

TITOLO II: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART.6 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

6.1 Impianti e attrezzature

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

6.2 Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali all'interno di fasce orarie appositamente individuate distinte tra periodo con vigenza dell'ora legale e periodo con vigenza dell'ora solare. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

6.3 Limiti massimi in deroga

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:

- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 durante la vigenza dell'ora solare;
- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale;

Il limite massimo di immissione è fissato come segue:

- 75.0 dB(A) nel caso di sorgenti di rumore esterne, rilevati in facciata alle abitazioni maggiormente esposte;
- 65.0 dB(A) nel caso di sorgenti interne allo stesso edificio, rilevati all'interno di un locale destinato alla permanenza di persone.

In entrambi i casi non si applica il limite differenziale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Per i giorni festivi e per i periodi notturni e' esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997. In tali periodi pertanto valgono i limiti assoluti fissati per le varie zone individuate a norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.P.C.M. 14/11/1997.

6.4 Modalità di gestione dei valori in deroga

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti acustici e temporali sopra indicati, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione (vedi Mod. 1) con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto delle condizioni già illustrate con riferimento a:

- orari esercizio dell'attività rumorosa
- rispetto dei limiti

Il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui saranno effettuate le lavorazioni rumorose e le attrezzature particolarmente impiegate. Le variazioni a tale programma causate da imprescindibili esigenze della organizzazione dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo.

Copia della dichiarazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione del personale incaricato ad effettuare i controlli.

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non più di 1 (una) ora all'interno delle fasce orarie di cui sopra previa richiesta al Sindaco. Per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione Pubblica, per motivi di pubblica utilità, ovvero per motivi di incolumità e sicurezza per i cittadini, potranno essere concesse deroghe senza il rispetto delle procedure sopra descritte.

ART.7 – MANIFESTAZIONI MUSICALI E RICREATIVE ALL'APERTO

7.1 Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro che, per la buona riuscita della manifestazione, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale autorizzata alle condizioni di cui al successivo art. 8, punto 8.2.

Per le attività che si svolgano negli spazi verdi pubblici e per le rassegne cinematografiche all'aperto, può essere richiesta ed autorizzata la deroga. Resta salva la facoltà del Settore competente dell'Amministrazione Comunale di richiedere tutta la documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti necessari a garantire l'assenza di disturbo per le abitazioni site nei pressi delle località sede di tali manifestazioni. Le manifestazioni di cui sopra dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95 allo scopo individuate tramite specifico provvedimento del Sindaco.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è consentito nei limiti ed orari di seguito indicati. I limiti di livello sonoro indicati sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato/pubblico potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si applica il criterio del limite differenziale. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16/4/1999, n.215.

7.2 Limiti massimi in deroga per attività sportive

Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno e non necessitano di deroga. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari:

- dalle 8,30 alle 19,30

purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte. Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Derghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali. Non si applica il limite differenziale.

7.3 Limiti massimi in deroga per attività musicali

Le manifestazioni, quali concerti musicali, con affluenza di pubblico, svolte all'aperto sono consentite negli orari:

- dalle 15.00 alle 24.00

purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte. Non si applica il limite differenziale.

7.4 Limiti massimi in deroga per attività ricreative

Le sagre di paese, le manifestazioni sindacali, le manifestazioni culturali, le feste di beneficenza e simili svolte all'aperto con impiego di impianti di amplificazione musicale, sono consentite negli orari:

- dalle 15.00 alle 24.00

purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte. Non si applica il limite differenziale.

7.5 Limiti massimi in deroga per circhi e luna park

Attività di circo, luna park e simili, svolte all'aperto con impiego di impianti di amplificazione musicale, sono consentite negli orari:

- dalle 10.00 alle 24.00

purché sia rispettato il limite di 75,0 dB(A) rilevato in facciata alle abitazioni maggiormente esposte. Non si applica il limite differenziale.

7.6 Modalità di rilascio della deroga

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui sopra che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari sopra indicati, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, conforme all'apposito modello approntato dall'Ufficio preposto (vedi Mod. 2).

Tale comunicazione deve contenere:

- a) una planimetria in cui sono indicati i luoghi interessati alle emissioni/immissioni;
- b) l'indicazione e quindi il rispetto dei limiti di rumore degli intervalli temporali previsti dal regolamento
- c) l'elenco dettagliato delle macchine, attrezzature e apparecchiature rumorose
- d) l'elenco delle indicazioni tecnico-procedurali per il contenimento delle emissioni sonore.

Il Comune può autorizzare ulteriori ed eccezionali deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica, comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori.

ART.8 – DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16/4/1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

8.1 Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia/D.I.A

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere idonea documentazione di impatto acustico (Doc. IA). Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di concessione /autorizzazione edilizia, o denuncia di inizio attività (D.I.A), la Doc. I.A. dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività. La realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/abitabilità della struttura.

8.2 Pubblici esercizi e attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico

Per i procedimenti relativi all'Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà comunicare l'orario in cui saranno in funzione gli apparecchi acustici. Preso atto che gli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi per le deroghe saranno fissati con ordinanza del Sindaco sempre che, norme statali o regionali non lo prevedano in maniera tassativa, l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari e' così determinato:

- a) Per i pubblici esercizi insediati in zone non residenziali e comunque ad una distanza di non meno di 200 metri, in linea d'aria, da recettori sensibili, nel rispetto del limite di 75,0 dB(A) per le emissioni sonore, non vi sono limiti d'orario. Per i pubblici esercizi insediati in zone residenziali, nel rispetto del limite di 65,0 dB(A) per le emissioni sonore, il limite d'orario non può eccedere le ore 23,30 se detti pubblici esercizi non hanno nessun dispositivo di abbattimento dei rumori e se fatti all'aperto;
- b) Per i pubblici esercizi insediati in zone residenziali, nel rispetto del limite di 70,0 dB(A) per le emissioni sonore, il limite d'orario non può eccedere le ore 01,00 (giorno successivo) se detti

pubblici esercizi dispongono di efficaci sistemi di abbattimento dei rumori per l'intrattenimento fatto all'interno e non siano inseriti in un contesto condominiale.

I livelli sonori di cui sopra sono riferiti a rilevazioni effettuate all'interno dell'area in cui viene fatto uso delle apparecchiature elettroacustiche e devono essere rappresentativi della rumorosità prodotta.

Alla DIA o alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria del locale con indicazione delle apparecchiature utilizzate - relazione tecnica con indicazione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature utilizzate;
- indicazione dei livelli sonori previsti all'interno e all'esterno del pubblico esercizio e presso altri eventuali recettori sensibili;
- confronto con i limiti previsti dalla normativa vigente.

Per ottenere la deroga all'orario suddetto, dovrà essere garantito da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità. In particolare:

- si dovrà garantire il normale andamento delle attività di contorno, prevenire la sosta abusiva delle auto o delle moto, evitare disagi ai cittadini di qualsiasi tipo, controllare con apposita segnaletica il vociare e gli schiamazzi degli avventori
- evitare l'intralcio alla normale circolazione dei veicoli
- l'utilizzo, se del caso, di impianti di controllo e limitazione agli apparecchi musicali e di amplificazione
- rispetto degli indici minimi di isolamento acustico di cui al DPCM 5/12/1997.

Per la domanda di autorizzazione in deroga può essere utilizzato il Mod. 2. Non possono essere concesse ulteriori deroghe agli orari suddetti nel caso in cui il pubblico esercizio sia inserito all'interno di un edificio ad uso residenziale.

ART.9 – ALTRE ATTIVITÀ

9.1 Attività di giardinaggio

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

9.2 Altoparlanti

E' consentita, previa autorizzazione comunale, la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche di rilevante interesse pubblico, nonché per quelli promossi o patrocinati dal Comune, da effettuare esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. In tutti i luoghi pubblici del territorio comunale è vietata la pubblicità fonica di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da autoveicoli in movimento.

9.3 Sistemi di dissuasione sonora in agricoltura

E' vietato l'uso di dissuasori acustici tipo cannoncini antistormo. Per la protezione dei prodotti coltivati in agricoltura e simili, è consentito l'uso di sistemi di dissuasione sonora alternativi purché la sorgente emittente sia collocata ad almeno 200 metri dalle abitazioni residenziali maggiormente esposte al rumore.

9.4 Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree con presenza di recettori sensibili, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 22.00, nel rispetto dei limiti di legge.

9.5 Condizionatori ed impianti tecnologici

Fatte salve le prescrizioni vigenti e future in materia urbanistica e paesaggistica, i condizionatori o impianti simili, a servizio di attività produttive, commerciali e professionali, devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997. I condizionatori devono essere installati in modo da non generare propagazione del rumore per via solida e strutturale. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, nonché una valutazione di impatto acustico, firmata da tecnico competente.

9.6 Dispositivi acustici antifurto

In attesa dell'emanazione da parte degli organi competenti di specifico decreto in materia di requisiti acustici dei sistemi di allarme, secondo quanto previsto dal punto g), art. 3 della Legge Quadro n° 447 del 26/10/1995, i sistemi di allarme acustico antifurto installati presso abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti ed altro, devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che nei limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

9.7 Aree sciistiche

Nelle aree sciistiche individuate dagli appositi piani di settore sono definiti i seguenti valori limite rilevato in facciata alle abitazione maggiormente esposte. Non si applica il limite differenziale. I cantieri edili, stradali e le manifestazioni musicali, sportive ecc. svolte in queste aree devono seguire le procedure definite dal presente regolamento.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 2 DPCM 14/11/97)

Periodo di riferimento	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
Attività invernali	65	65
Attività estive	60	45
Nessuna attività	55	45



VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 3 DPCM 14/11/97)

Periodo di riferimento	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
Attività invernali	70	70
Attività estive	55	45
Nessuna attività	50	40

TITOLO III: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E IMPIANTI A CICLO CONTINUO

ART.10 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E SORGENTI SONORE

I requisiti acustici passivi degli edifici e le sorgenti sonore interne ai medesimi dovranno rispettare quanto previsto dal DPCM 05/12/97.

ART.11 – IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Per gli impianti produttivi a ciclo continuo si applicano le norme contenute nel Decreto 11 dicembre 1996.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

ART.12 – PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

Le normative in campo acustico non prevedono specificatamente un iter da seguire per l'adozione dei piani di zonizzazione e quindi segue l'iter di approvazione previsto dalle apposite procedure comunali per documenti di tale entità.

ART.13 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesta da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento emissioni sonore, ivi compresa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

ART.14 – SANZIONI

Ferme restando le responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art.10 della Legge 447/95.

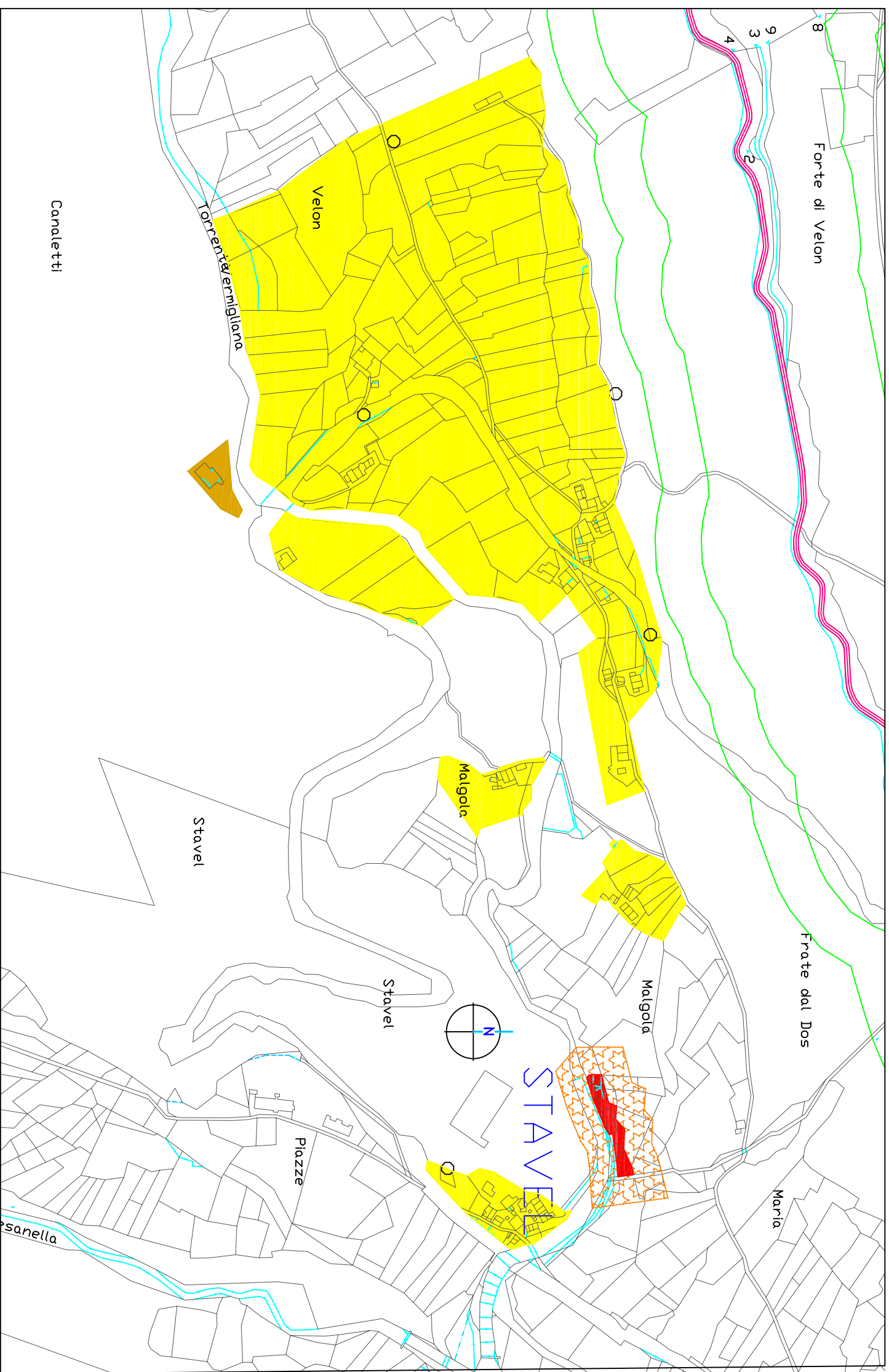
Per quanto riguarda l'inottemperanza ai provvedimenti legittimamente adottati dal Sindaco si applica quanto previsto ai sensi dell'art.9 Legge 447/95, ferme restando le responsabilità penali per quanto previsto dall'art.650 C.P.

ART.15 – VALIDITÀ DEL PIANO

Il Piano della zonizzazione acustica del territorio comunale assoggetta alle proprie indicazioni tutte le attività che si svolgono sul territorio medesimo. Le indicazioni contenute all'interno del Piano hanno valore di norma. Lo schema di zonizzazione viene riportato su planimetria in scala opportuna e farà fede salvo contrasto con la norma scritta che prevale.

LEGENDA RIQUADRI

- Riquadro A: Passo del Tonale
- Riquadro B: Pizzano e Cortina
- Riquadro C: località Volpaja
- Riquadro D: Stavel

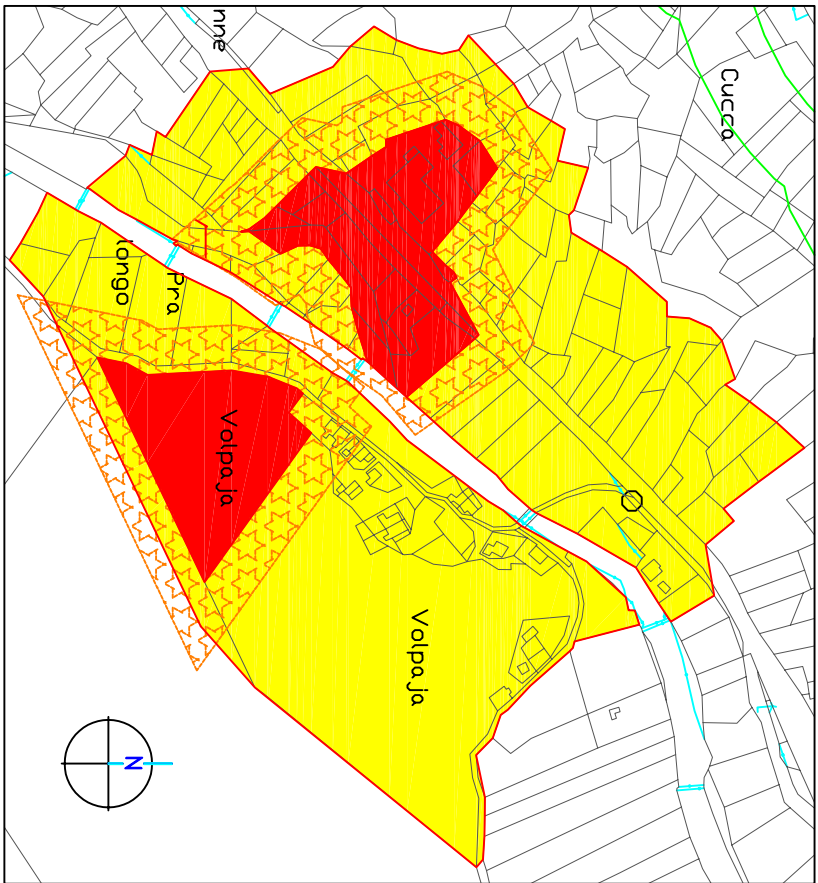


Riquadro C

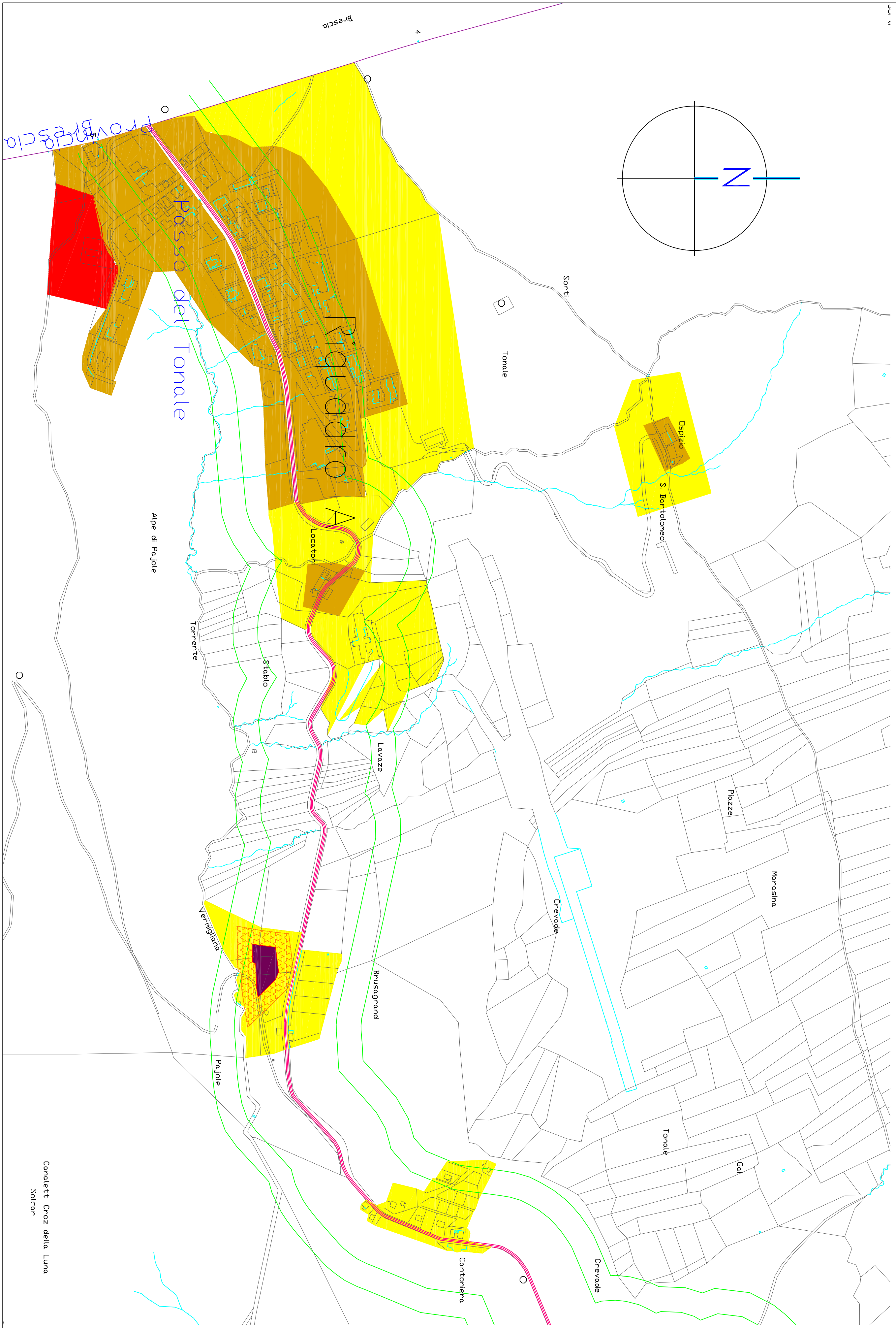
VALORI LIMITE

- Valori Massimi di Livello Sonoro Equivalente per le
- Sei Classi di Riferimento :
- Valori limite di emissione (Art. 2 del DPCM 14/11/97)
 - Valori limite di immissione (Art. 3 del DPCM 14/11/97)
 - Valori di Qualità (Art. 7 del DPCM 14/11/97)

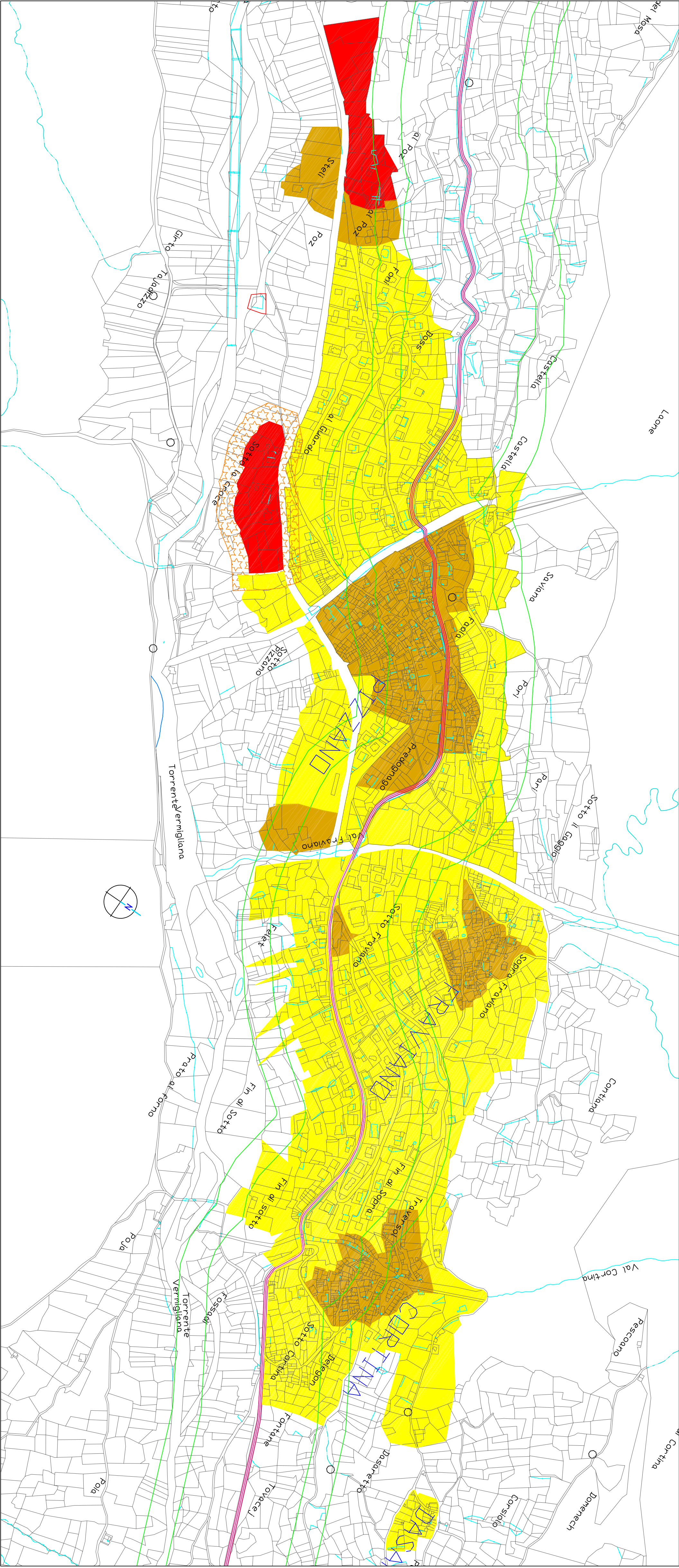
Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione Leq in dB(A)		Valori limite di immissione Leq in dB(A)		Valori di qualità Leq in dB(A)	
	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno
Classe I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45	52	42
Classe III - Aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47
Classe IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
Classe V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
Classe VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70



Riquadro C



Riquadro A



Riquadro B

Classi acustiche

CLASSE 1

Aree particolarmente protette

CLASSE 2

Aree ad uso prevalentemente residenziale

CLASSE 3

Aree di tipo misto

CLASSE 4

Aree ad intensa attività

CLASSE 5

Aree prevalentemente industriali

CLASSE 6

Aree esclusivamente industriali

LEGENDA

Fascia di transizione fra classi acustiche non contigue

Transizione fra classi con diversi livelli di rischio (Ad esempio fra classe 6 e classe 2)

Strada di Classe Cb

(Classificazione secondo le definizioni del DPR n. 142 del 30 marzo 2004)

Fascia di pertinenza acustica stradale

Fascia a più livelli di appartenenza (100 m da ogni strada)

Fascia a più livelli di appartenenza (100 m da ogni strada)

IL PROGETTISTA:
Redatto: ing. dr. Gualtiero Cristiani
Verificato: Dott. Luca Lelli
EDIPRO S.p.A. - Via S. Maria 10 - 20121 Milano
Tel. (02) 322556 - Fax (02) 322557

IL COMMENTO:
COMUNE DI VERMIGLIO

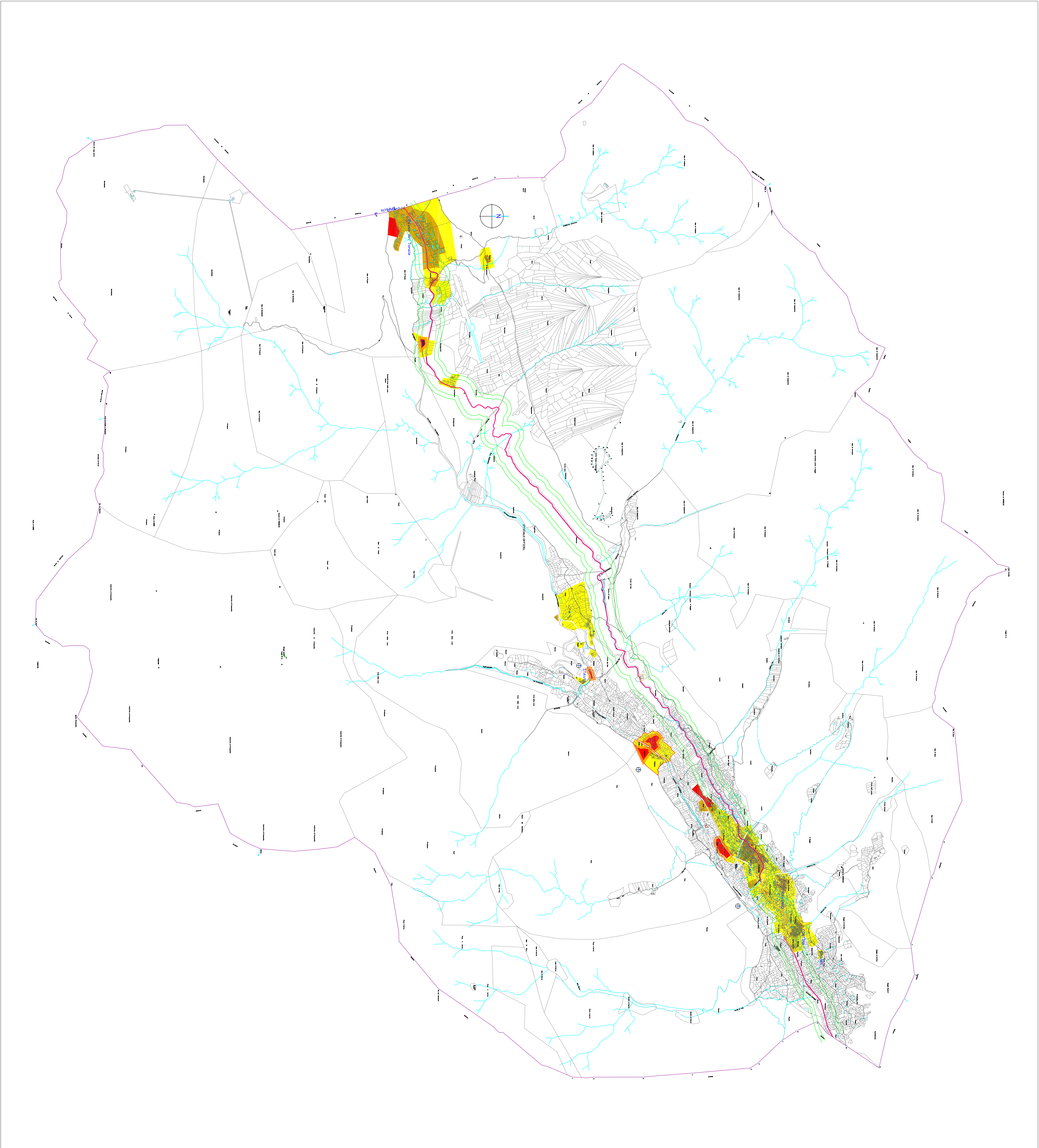
OGGETTO:
CLASIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO

TAVOLA:
TAV. 2
Tavola di dettaglio centri abitati

SCALA:
1:5000

Novembre 2008

ZIONIZZAZIONE ACUSTICA



CLASSE 1

Aree particolarmente protette

CLASSE 2

Aree ad uso prevalentemente residenziale

CLASSE 3

Aree di tipo misto

CLASSE 4

Aree ad intensa attività

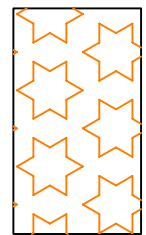
CLASSE 5

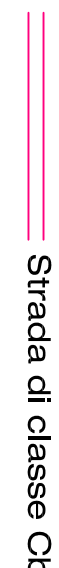
Aree prevalentemente industriali

CLASSE 6

Aree esclusivamente industriali

LEGENDA

 Fascia di transizione fra classi acustiche di grado non contiguo

 Strada di classe Cb
(Classificata secondo le definizioni del DPR n. 142 del 30 marzo 2004)

 Fascie di pertinenza acustica stradale
Fascie di pertinenza acustica stradale (FAS) secondo le definizioni del DPR n. 142 del 30 marzo 2004

NOTA: le figure rappresentano dei simbolismi, per la classificazione di dettaglio si vedano le tavole dei particolari -Tavole centri urbani

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

IL PROGETTISTA:

Redatto: Ing. Dr. Dall'acqua, Gianluigi

Verificato: Dott. Luca, Lelli

Ed. Soc. Coop. 2008 S.p.A.

Via Roma 12/2008 - Tel. 0431/ 24320

IL COMMENTO:

COMUNE DI VERMIGLIO



TAVOLA

OGGETTO:

TAV 1

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI VERMIGLIO

INQUADRAMENTO COMPLESSIVO DEL TERRITORIO

1:16000

Novembre 2008